



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

DISCIPLINARE DI GARA

Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e socio-assistenziale (SAD) in favore di persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito S03 ex S5 - Eboli Capofila CODICE CIG: 90210738EF – GARA N. 8382632

Art. 1

Descrizione del servizio oggetto dell'appalto

1.1 Il presente disciplinare detta le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara per l'appalto dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani Integrata e Sociale (ADI e SAD) in favore di persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito S3 ex S5, che ha natura di appalto di servizi.

Art. 2

Varianti progettuali

2.1. Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto:

2.1.1. nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato prestazionale e descrittivo come elementi e prestazioni essenziali;

2.1.2. per i soli profili specificati nel bando/disciplinare di gara;

2.1.3. nel rispetto delle finalità essenziali dell'appalto, dichiarate nel capitolato prestazionale e descrittivo.

2.2. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

Art. 3

Requisiti di ordine generale

3.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione, come precisate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

3.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi:

3.2.1. Di non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2.2. Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.2.3. Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

3.2.4. L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- i. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 4

Requisiti di idoneità professionale

4.1. Gli operatori economici interessati sono quelli di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Essi sono tenuti a dimostrare:

- 4.1.1. Iscrizione alla Camera di Commercio IAA per l'attività di oggetto della fornitura del servizio;
- 4.1.2. Iscrizione al registro delle imprese sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381.

Art. 5

Requisiti di capacità economico-finanziaria

5.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

5.1.1. Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) pari ad almeno al doppio dell'importo a base di gara, IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3x anni di attività.

5.1.2. Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato specifico per servizi oggetto della gara (precisamente servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, così come indicati nel Nomenclatore regionale) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), pari ad almeno all'importo a base di gara IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto /3 x anni di attività.

5.2. In relazione ai requisiti previsti, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

5.3. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

Art. 6

Requisiti di capacità tecnico-professionale e di qualità

6.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro

capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:

6.1.1. Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo (per servizi analoghi si intendono tutti i servizi assistenziali domiciliari rivolti alle persone anziane) presso un Piano Sociale di Zona. I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6.1.2. Possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008.

Art. 7 Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria

8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

8.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria

8.2.1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall'art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016:

a) una sua dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti

8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni.

8.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

8.3.5. In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8.3.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei

requisiti prestati.

Art. 8

Criterio di aggiudicazione

9.1. L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione:

- al prezzo di un punteggio massimo di 20/100;

- agli elementi tecnici/qualitativi e migliorativi di un punteggio massimo di 80/100.

Art. 9

Termine e modalità di inoltro dell'offerta

9.1. L'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione amministrativa e dall'offerta tecnica ed economica, deve pervenire alla Centrale Unica di Committenza Valle dell'Irno entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando, a pena di esclusione dalla gara.

9.1.2. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 (tre) buste:

- A — documentazione amministrativa;

- B — documentazione tecnica;

- C — offerta economica.

9.1.3. Costituisce causa di esclusione l'inosservanza delle prescrizioni di suddividere la documentazione secondo le modalità più avanti indicate.

10.1.4. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi di qualsiasi natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

9.2. Nella busta "A — documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

9.2.1. Istanza di partecipazione redatta come da DGUE;

9.2.2. Documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria;
9.2.3. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici della somma prevista per la fascia di importo della gara in oggetto pari ad € **70,00** in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, avendo come riferimento per il Codice Identificativo Gara N. 90210738EF.

10.2.4. Documento PASSOE opportunamente generato per la partecipazione alla gara.

9.3. Nella busta virtuale "B — Documentazione tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

9.3.1. Offerta tecnica consistente in una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Essa, in particolare, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento.

10.4. Nella busta virtuale "C — Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica.

9.4.1. L'offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o procuratori di ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento.

9.4.2. L'offerta economica proposta si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento del servizio.

9.4.3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali o nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara.

Art. 10

Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi

10.1. Disposizioni generali

10.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

10.1.2. I consorzi di cui (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

10.1.3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti 8.1.4. e 8.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10.1.4. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

10.1.5. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

10.1.6. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti punti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concorrenti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

10.2. Raggruppamenti temporanei di imprese

10.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si applicano le disposizioni dagli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.2.2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nel bando di gara e nel punto 1 del presente disciplinare, nonché nel capitolato d'oneri.

10.2.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

10.2.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di

prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

10.2.5. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

10.2.6. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

10.2.7. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

10.2.8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

10.2.9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

10.2.10. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nel loro complesso, ma in misura



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

maggioritaria per la capogruppo. I requisiti soggettivi di idoneità professionale e di qualità devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

10.3. Disposizioni comuni per i consorzi

10.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

10.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

10.4. Consorzi ordinari

10.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 8.2.

10.4.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

10.4.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

10.5. Consorzi stabili

10.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

10.5.2. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

10.5.3. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

10.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

10.5.5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

10.5.6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

10.5.7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.

10.5.8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei servizi affidati nel quinquennio antecedente.

10.6. Forme aggregative ulteriori

10.6.1. In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando e precisamente ad € **14.792,80** e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice.

11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

11.8. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Art. 12

PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVCP

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'AVCP, per un importo pari ad € 70,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 13

Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri

13.1.1. L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione:

- al prezzo di un punteggio massimo di 20/100;

- agli elementi tecnici/qualitativi e migliorativi di un punteggio massimo di 80/100.

13.1.2. I criteri relativi agli elementi tecnici/qualitativi e migliorativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili con un punteggio massimo di 80/100.

13.1.3. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta al netto dell'IVA.

13.1.4. Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dalla Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14

Criteri di valutazione dell'offerta

14.1. La valutazione dell'offerta sarà effettuata su un punteggio massimo di 100 punti, come di seguito articolato nella griglia:

14.1.1. Offerta tecnico-qualitativa del servizio: **max 80 punti**

14.1.2. Offerta economica **max 20 punti**

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Offerta tecnico-	A.1 QUALITA' DEL SERVIZIO -	A.1.1. Documento tecnico operativo	Max 25 punti
------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------

qualitativa	max punti 50 , così suddivisi:	A.1.2. Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste nel capitolato	Max 20 punti
		A.1.3.Modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività	Max 5 punti
	A.2 QUALITA' ORGANIZZATIVA - max punti 30 , così suddivisi:	A.2.1 Capacità tecnica e qualità delle risorse umane	Max 20 punti
		A.2.2 Capacità di contenimento del turn-over degli operatori	Max 10 punti
Offerta economica	A.3 QUALITA' ECONOMICA - max punti 20	A.3.1 Prezzo offerto	Max 20 punti
TOT.			Max 100 punti

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione:

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A.1 Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO Max punti 50

A.1.1 Criterio qualitativo: Documento Tecnico Operativo

Peso: max 25 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione del documento o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) max 10 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) max 20 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato;
- d) max 25 punti per documento valutato in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione non superiore alle 15 pagine – carattere times new roman 12 - relativa alla strutturazione operativa che i partecipanti al bando intendono dare al servizio sulla base delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare il documento dovrà contenere i seguenti elementi:

1. analisi di contesto
2. obiettivi e finalità
3. dettaglio delle attività
4. metodologia
5. modalità e tempi di organizzazione del servizio

Di seguito, invece, sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:

- a. originalità e coerenza del progetto nel suo insieme, anche in relazione all'adattabilità della proposta progettuale alle esigenze dell'utenza del servizio;
- b. correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale di riferimento alla consistenza e alle necessità dell'utenza;
- c. coerenza degli obiettivi e finalità del progetto;
- d. completezza della descrizione della metodologia e delle attività previste;
- e. flessibilità della proposta progettuale, ovvero la capacità del servizio di adeguarsi alle molteplici esigenze, anche variabili nel tempo, degli utenti.

Si precisa che il Documento Tecnico Operativo deve essere redatto nel rispetto delle summenzionate indicazioni, pena la non valutabilità.

A.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato

Peso: max 20 punti, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito:

- a. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza;
- b. max 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
- c. max 10 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- d. max 20 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative alle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo a base d'asta e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi:

proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività educative, tecniche innovative, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento. La valutazione sarà attribuita non soltanto in base alla presenza, parziale o totale, di questi elementi proposti, ma anche in base alla congruità, validità, efficacia, adeguatezza degli stessi rispetto alla tipologia di servizio bandito e la relativa sostenibilità:

1. strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto del presente Capitolato;
2. compartecipazione (in termini di spesa, struttura, strumenti, materiali di consumo, ampliamento dei servizi all'utenza ecc.);
3. sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà;
4. fornitura di ausili e sussidi didattici adeguati alle esigenze degli utenti.

A.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività Peso: max 5 punti, così assegnati:

- a. 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione o della loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto.
- b. Max 2 punti per gli strumenti proposti per l'attività di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte.
- c. Max 2 punti per gli strumenti proposti per la valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione del servizio).
- d. Max 1 punto per gli strumenti proposti per la rendicontazione del lavoro svolto.

Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti proposti, ciascuno corredato da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione, pena la non valutazione.

A.2 Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA – max punti 30

A.2.1 Criterio qualitativo: Capacità tecnica e qualità delle risorse umane

Peso: max 20 punti, così assegnati:

- a. Max punti 10 per la qualità delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro minimo rispetto a durata e tipologia delle esperienze professionali possedute, così ponderati:
 - 0 in caso valutazione insufficiente;
 - 5 per una valutazione discreta;
 - 10 per una valutazione estremamente positiva;
- b. Max punti 5: grado di coerenza delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro rispetto al loro

impiego per la realizzazione delle singole funzioni:

- 0 in caso valutazione insufficiente;
- 2 per una valutazione discreta;
- 5 per una valutazione positiva;

- c. Max punti 5: per il modello organizzativo di gestione delle risorse umane e chiarezza dei ruoli: o -
 - 0 in caso valutazione insufficiente;
 - 2 per una valutazione discreta;
 - 5 per una valutazione positiva;

E' obbligatorio, pena la non valutazione del presente criterio, la presentazione di curricula professionali dei singoli esperti coinvolti; i curricula dovranno essere redatti secondo il format europeo, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili richieste e maturate nelle materie oggetto del Capitolato delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione.

A.2.2 Criterio qualitativo: Capacità di contenimento del turn over degli operatori

Peso: max 10 punti, così assegnati:

- a) Livello di stabilizzazione del personale – **max 5 punti**:
 - punti 0,5 per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda. Lo status di dipendente a tempo indeterminato potrà essere rappresentato con autodichiarazione o direttamente certificato con modelli UNILAV e/o C/ASS.
- b) Formazione degli operatori coinvolti – **max 5 punti**.

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di aggiornamento formativo che saranno erogate agli operatori impiegati nel servizio, da commissionare ad enti di formazione accreditati a livello regionale e/o a Università, da svolgersi nel periodo di esecuzione del servizio, con l'indicazione del cronoprogramma (sede di svolgimento, argomenti tratti e soggetto formatore). In mancanza della documentazione probante non sarà attribuito alcun punteggio.

Il punteggio sarà declinato nel modo seguente:

1. punti 1 fino a 20 ore di formazione
2. punti 2 da 21 a 40 ore di formazione
3. punti 3 da 41 a 60 ore di formazione
4. punti 4 da 61 a 80 ore di formazione
5. punti 5 oltre 81 ore di formazione

A.3 Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA – max punti 20

A.3.1 Criterio qualitativo: prezzo offerto Peso: max 20 punti:

Economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)
L'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Economica avverrà attraverso l'applicazione della formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) indicata sulla piattaforma di e-Procurement Acquisti in Rete.

La commissione aggiudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri e sub criteri, attraverso l'elaborazione automatica del punteggio sulla piattaforma Me.P.A.

Le offerte economiche andranno espresse in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Il prezzo espresso dal concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell'IVA) per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

Tutti gli elementi di valutazione sopra richiamati devono essere analiticamente descritti nell'offerta economica e nel piano finanziario contenuta nella Busta virtuale C "offerta economica". Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del servizio.

Art. 15

Verifica dei requisiti e rapporto contrattuale

Saranno considerate insufficienti e pertanto non si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, le offerte tecniche che nella valutazione tecnico-qualitativa non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 40/80, anche in caso di unico offerente.

La commissione di valutazione delle offerte provvederà alla formulazione di una graduatoria delle ditte partecipanti stilata sulla base dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica ed economica.

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte si procede alla redazione della graduatoria tenendo conto degli elementi così come di seguito indicati:

in relazione all'esigenza di garantire la qualità dell'esecuzione del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nella dimensione qualità;

in subordine la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

L'aggiudicazione in sede di gara sarà provvisoria. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica della sussistenza, in capo all'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti richiesti dalla legge. I rapporti contrattuali fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione consistono nello scambio dei documenti di offerta e accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, e presentazione polizza definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione definitiva previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio ed esito positivo degli stessi. L'impegno dell'amministrazione, pertanto, sarà vincolante dalla data di esecutività del suddetto provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l'impegno sorge al momento dell'offerta.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del Codice degli Appalti, attraverso la Banca Dati Centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca Dati nazionale degli Operatori Economici. Secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione di un Decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture, si applica la disciplina dell'art. 216, c. 13 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per cui la verifica dei requisiti sarà effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato — avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE, da produrre in sede di gara.

Il mancato possesso dei requisiti auto dichiaranti comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'esclusione dell'operatore economico.

L'importo di aggiudicazione sarà determinato dal prezzo offerto in sede di gara.

Art. 16

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati, forniti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura e, in caso di affidamento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara.

Art. 18

INFORMAZIONI GENERALI E PAGAMENTI

18.1. Le spese relative alla pubblicazione sui giornali del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice entro il termine di 60 giorni ai sensi del D.L. n. 66/2014 (conv. L. n.89/2014) e del D.L. 20/2015.

18.2. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Anac, per un importo pari ad € 70,00 secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18.3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 19

NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

19.1. In conformità al Protocollo d'Intesa, stipulato in data 06/10/2009, tra il Comune di Eboli e la Prefettura U.T.G. di Salerno, si applicano le seguenti norme di gara, per la procedura in oggetto:

1) l'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

2) Si attiverà la risoluzione contrattuale nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.

3) Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Il contratto di subappalto dovrà recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.